

# LA GAZZETTA D'ACQUI

(E GIOVANE ACQUI)  
MONITORE DELLA CITTA' E DEL CIRCONDARIO

**ABBONAMENTI** — Il Trimestre L. 2; Semestre L. 3,50; Anno L. 6 compreso i Supplementi.  
**INSERZIONI** — In quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente.  
In terza pagina, dopo la firma del gerente, cent. 50.  
Nel corpo del giornale L. 1. — Pagamenti Anticipati.

ESCE

la Domenica ed il Mercoledì

Gli Abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale ed alla Libreria Levi.  
Si accettano corrispondenze purchè firmate.  
I manoscritti restano proprietà del Giornale.  
Le lettere non affrancate si respingono.  
Ogni Numero Cent. 5 - Arretrato Cent. 10.

**ORARIO DELLA FERROVIA** — PARTENZE per Alessandria 5 - 8,10 ant - 2,32 - 7,18 pom. — per Savona 8 ant. - 12,26 - 5,19 pom.  
— ARRIVI da Alessandria 7,49 ant. - 12,18 m. - 5,13 - 10,42 pom. — da Savona 8 ant. - 2,24 - 7,8 pom.

L'UFFICIO POSTALE è aperto dalle 8 ant. alle 1,45 p. e dalle 5 alle 7 p. — TELEGRAFICO dalle 9 alle 12 a. e dalle 2 alle 7 p. Giorni festivi dalle 9 alle 11 a. e dalle 4 alle 5 p.  
La BANCA POPOLARE è aperta dalle ore 9 alle 11 1/2 ant. e dalle 12 1/2 alle 3 pom., giorni feriali.

## Agli Associati

Avvertiamo gli Associati della GAZZETTA D'ACQUI che col principio del prossimo 1887 il giornale verrà ingrandito di formato ed uscirà una sola volta alla settimana.

Il prezzo di abbonamento annuo è ridotto a sole

**Lire 3.**

Agli abbonati di Città il giornale verrà inviato a domicilio da apposito fattorino. Lo riceveranno così appena pubblicato. Sono però pregati a volersi associare DIRETTAMENTE alla Tipografia.

## Premio semi-gratuito

Chi pagherà L. 4 in più riceverà per tutto l'anno il giornale L'Italia Termale che costa lire 6.

## La Ferrovia Genova-Asti

Un dispaccio da Roma alla *Gazzetta del Popolo* di Torino riferiva alcune osservazioni fatte dall'on. Giolitti al ministro Genala, relativamente alla linea Genova-Asti, osservazioni riferentisi in sostanza alla necessità di una legge speciale per la costruzione della ferrovia suddetta. A proposito di ciò e della risposta data dall'on. Genala, ci venne chiesto da parecchi nostri lettori che significino queste nuove opposizioni ed osservazioni e se pregiudizio arrecar possano alla desiderata ferrovia.

Non sapremmo dare a questi nostri lettori migliore risposta di quella contenuta in un articolo pubblicato dal *Caffaro* nel suo numero di ieri, articolo che riportiamo integralmente. Aggiungeremo solo che l'essersi sollevata qualche eccezione dall'on. Giolitti dimostra che una somma fu stanziata nel bilancio dei lavori pubblici per la costruzione della Genova-Asti, la qual cosa prova essere intendimento del Governo che al cominciamento della linea presto si ponga mano e che alle osservazioni Giolitti pare abbia dato risposta soddisfacente l'on. Genala, sicchè di quelle non abbia dovuto farsi carico l'on. Romanin-Jacut, relatore del bilancio dei lavori pubblici. Ciò premesso ecco l'articolo del *Caffaro*.

« L'on. Giolitti ha sollevato ieri l'altro nella commissione generale del bilancio, una questione che è di rilevante interesse per Genova e per tutta l'Alta Italia, interpellando l'on. Genala sui suoi intendimenti per la costruzione della ferrovia Genova-Asti. Senonchè è al tutto insostenibile la tesi da lui propugnata che per costruire questa linea sia necessaria una legge speciale del Parlamento. L'art. 11 della legge 5 luglio 1882 ha determinato che verrebbe costruita la ferrovia Genova-Asti per Ovada, Acqui e Nizza Monf., quando gli enti interessati concorressero per un decimo delle spese a fondo perduto, o quando il prodotto chilometrico del tronco Genova-Novi raggiungesse le 150 mila lire. Gli enti interessati, province e comuni, deliberarono a suo tempo il concorso del decimo, per cui la condizione prevista dal citato articolo per ottenere la costruzione sarebbe adempiuta. Inoltre la legge del 27 aprile 1885 sulle Convenzioni Ferroviarie, nelle disposizioni relative alle nuove costruzioni, ha compreso specificatamente quelle già deliberate dalle leggi anteriori, ed anzi all'art. 2 della stessa legge, la facoltà nel Governo vi è indiscutibilmente ammessa.

Ora non comprendiamo l'appunto che il Giolitti volle fare al Governo e l'on. Ministro dei lavori pubblici ben a ragione ha potuto confutarlo trionfalmente. E potrà meglio dimostrarlo nella memoria per iscritto che egli si è riservato di presentare alla commissione.

Piuttosto ci sorprende come i deputati di Liguria e del Piemonte se ne rimangano inerti in una questione che si grandemente interessa le nostre regioni, nè facciano quelle legittime insistenze perchè più oltre non si ritardi l'esecuzione di quest'opera così lungamente attesa dalle popolazioni. E poichè la questione sarà tra poco ripresa in esame dalla commissione, è a credere che i deputati delle nostre provincie comprenderanno l'obbligo loro di insistere energicamente perchè nel prossimo anno si ponga mano ai lavori.

La Giunta Municipale, la Deputazione Provinciale e la Camera di Commercio di Genova già fecero all'uopo le più vive rimozioni al Governo; facciano altrettanto i corpi morali delle altre provincie interessate, e poichè l'on. Genala pare disposto ad adempiere le prescrizioni della legge, vedano i membri del Parlamento che nel fondo del

bilancio dei lavori pubblici destinato alle nuove costruzioni, sia fatta speciale assegnazione per questa nuova linea (1). Oramai l'indugio è stato soverchio, e non si dovrebbero più oltre privare di un rilevante beneficio le popolazioni interessate e specialmente Genova, che dall'esecuzione di quest'opera si troverà grandemente avvantaggiata nelle sue relazioni coll'Alta Italia.

Riteniamo quindi che la commissione del bilancio non solo converrà nel concetto del ministro dei lavori pubblici, ma provvederà perchè nel prossimo anno si possa disporre di un primo fondo per iniziare i lavori, al che sappiamo essere favorevoli gli on. Depretis e Genala. Del resto non è altro che questione di giustizia e l'adempimento di impegni consacrati dalla legge. »

(1) Vedi a tale riguardo quanto dicemmo nel *cappello* al presente articolo. N. d. D.

## L'ordinamento della Milizia Comunale

Il nostro ordinamento militare abbraccia, come è noto, tre grandi riparti: l'esercito permanente, la milizia mobile, la milizia territoriale, destinati i due primi alle operazioni di guerra propriamente dette, l'ultimo alle guarnigioni interne ed alla difesa locale del territorio.

Con questo ordinamento si è provveduto a tutte le esigenze di una guerra in cui occorra mettere in armi il massimo delle nostre forze; e la missione che, anteriormente all'anno 1871, era affidata alla guardia nazionale mobile, fu attribuita in parte alla milizia mobile ed in parte alla milizia territoriale. Ma abolita, o per meglio dire, trasformata la guardia nazionale, al servizio ordinario od eventuale di essa non si provvedeva per ogni caso con l'ordinamento dei tre grandi riparti dell'esercito; perciò reintegrando la denominazione indicata dallo stato fondamentale del Regno, si istituì la *milizia comunale*, con facoltà alle autorità civili e militari di poterla chiamare in servizio di guardia e d'ordine pubblico nelle condizioni stabilite dalla legge, per precetto personale, per classi, per categorie, in tutto od in parte, secondo i casi.

Le basi organiche della milizia comunale